



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 220/C.D.T. 15
DEL 04 DICEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo con funzioni di Segretario, e alla presenza del rappresentante A.I.A. Sig. La Cara Giuseppe, si è riunita il giorno 04 Dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n.31/A

U.S.D. Calatafimi Don Bosco (TP) avverso squalifiche calciatori Giurintano Valerio (sino al 31/12/2013), Capitano Davide e Messina Antonino (entrambi 3 gare) – Gara campionato 1^ categoria girone A U.S.D. Calatafimi Don Bosco/Pol. Bonagia S.Andrea del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012

La società in epigrafe, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha inoltrato formale reclamo avverso le sanzioni determinate dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei propri calciatori Giurintano Valerio, Capitano Davide e Messina Antonino, pubblicate sul C.U. 161/2012, sostenendo in via preliminare una condotta ostile dell'arbitro della gara, l'eccessività della sanzione nei confronti del calciatore Giurintano, nonché l'illegittimità di detta sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto.

In particolare, per quanto riguarda il calciatore Giurintano, la ricorrente sostiene che la sanzione irrogata è eccessiva anche in relazione ad altri più miti provvedimenti assunti per comportamenti analoghi a quelli contestati al proprio tesserato.

Per quanto invece ai calciatori Capitano e Messina, entrambi sanzionati con provvedimento di squalifica per tre gare, la U.S.D. Calatafimi Don Bosco ha chiesto la riduzione delle sanzioni affermando che i due calciatori *“non hanno mai usato termini minacciosi nei confronti dell’arbitro”*.

I motivi di difesa sopra enunciati sono stati riaffermati dalla ricorrente intervenuta alla odierna udienza dibattimentale.

La commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti di gara ed i motivi del ricorso, preliminarmente evidenzia come il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (articolo 35 co. 1.1 C.G.S.)

Tuttavia, in relazione alla posizione del calciatore Giurintano, si ritiene che la sanzione a suo carico possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che la sua protesta è rimasta contenuta in un arco temporale breve riferito al solo momento della sua espulsione, che il suo gesto violento non ha causato alcuna conseguenza fisica a danno dell’arbitro, per l’analogia con altri similari provvedimenti in precedenza determinati dalla giustizia Sportiva.

Per quanto ai calciatori Capitano Davide e Messina Antonino, valutato quanto riferito dall’arbitro in relazione ai comportamenti oltraggiosi e genericamente minacciosi da questi ultimi assunti a fine gara nei suoi confronti, nonché valutata la genericità dei motivi a discolta addotti dalla ricorrente, si ritiene che le sanzioni adottate siano adeguate e non passibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone:

di limitare sino al 31/10/2013 la squalifica a carico del calciatore Giurintano Valerio, confermando i restanti provvedimenti a carico dei calciatori Capitano Davide e Messina Antonino.

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento 33/A

A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO avverso perdita gara 0 -3 inibizione fino al 30/11/2012 dirigente accompagnatore Blatti Carlo squalifica per un ulteriore gara al calciatore Distefano Andrea Gara Campionato Eccellenza Girone “B” San Gregorio Taormina del 14/10/2012

Con ricorso in appello, la A.S.D. Club Calcio San Gregorio ha chiesto in proprio favore la riforma della decisione in epigrafe riportata.

La reclamante, in particolare, ritiene che il proprio tesserato Distefano Andrea, squalificato per una gara nel corso dell’ultima giornata del campionato Allievi Regionali 2011/12 non debba scontare la squalifica residuale nella prima squadra del Campionato di Eccellenza dove egli è stato più volte impiegato, avendo il calciatore scontato detta sanzione con la mancata partecipazione alla prima gara di Campionato Juniores 2012/13 tra la società reclamante e la società Scommettendo di Catania,

A dire della San Gregorio il G.S. avrebbe pertanto errato nell’interpretazione della normativa di riferimento, in quanto il calciatore sanzionato, per i motivi esposti, avrebbe partecipato alla partita 14.10.2012 tra Taormina e San Gregorio, campionato di Eccellenza, in posizione regolare.

All’udienza del 4 dicembre 2012, dinnanzi a questa Commissione disciplinare benchè regolarmente convocati non compariva nessun rappresentate della società reclamante nè sono pervenute controdeduzioni da parte della resistente.

La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del ricorso è stata inviata alla controparte con lettera

raccomandata così come prescritto dalla normativa in vigore, letti gli atti rileva quanto segue: il ricorso presentato dalla A.S.D. Club calcio San Gregorio non merita accoglimento e conseguentemente la decisione del Giudice sportivo deve essere confermata. In punto di fatto si rileva che il calciatore Distefano Andrea, in occasione della gara di semifinale del Campionato allievi Regionali disputata tra la società San Pio X contro lo Sport V, subiva la squalifica per una gara per recidiva di ammonizioni, così come risulta dagli atti del presente procedimento. La suddetta squalifica doveva essere scontata nel campionato successivo mentre attualmente, ed è qui che nasce il problema, il Distefano, per raggiunti limiti di età, non milita più nel campionato Allievi ed è tesserato presso una nuova società. Passando all'esame particolare del caso di specie, secondo la società reclamante il proprio tesserato Distefano Andrea, avendo la possibilità di partecipare per la stagione 2012-2013 al campionato Juniores, dovrebbe, in tesi, scontare la squalifica inflittagli nel campionato Juniores e non già nel campionato di prima categoria dove egli è stato utilizzato fin dalla prima partita di campionato. Per tale ragione, a dire della reclamante, il calciatore Distefano avrebbe partecipato in posizione regolare alla partita del campionato di Eccellenza svoltasi il 23.9. 2012 tra il Taormina e la San Gregorio. Va precisato, *in limine*, che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, il calciatore Di Stefano potrebbe, invero, partecipare al campionato regionale Juniores anche in via ordinaria. Va da sé che una potenziale partecipazione al campionato juniores è rimessa al mero libito della società di appartenenza. Pertanto, ove la medesima società decidesse di non far partecipare il calciatore nell'attuale campionato Juniores la sanzione comminatagli non verrebbe mai assolta, svuotando di contenuto il sistema della giustizia sportiva. La giustizia sportiva, come già affermato da questa CDT in precedente occasione, nell'esercitare le sue funzioni, deve essere «rapida » e deve essere «efficace» in conformità con le regole stabilite negli artt. 4.8. e 4.9 dei Principi di giustizia sportiva (entrati in vigore il 19 maggio 2010, delib. Cons. naz. Coni n. 1412), senza che comportamenti elusivi tentati da appartenenti all'ordinamento sportivo possano compromettere la puntuale applicazione delle regole in parola.

Sotto questo aspetto, la certezza e la immediatezza della esecuzione della sanzione sportiva vanno declinate in termini coerenti a quelli ricavabili dagli artt. 4.8 e 4.9. dei Principi di giustizia sportiva.

In un siffatto contesto, deve assumersi che l'unico criterio valido a garanzia che la sanzione sportiva venga effettivamente scontata sia quello di irrogarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Distefano poteva prendere parte e cioè juniores e prima squadra. (tipologicamente corrispondenti in quanto organizzati dalla L.N.D. e non dal Settore giovanile scolastico). A conti fatti, per quanto qui interessa, nell'occasione in cui il Distefano è sceso in campo per disputare la gara contro la Taormina, il medesimo non aveva scontato in alcuna competizione la sanzione disciplinare inflittagli e per di più aveva disputato tutte le gare sino a quel momento affrontate dalla prima squadra del San Gregorio.

Per quel che qui è dato apprezzare in una considerazione d'insieme, focalizzata sulla posizione attuale della ricorrente, è ragionevole sostenere che l'unico criterio che garantisca la certezza della sanzione sportiva è quello per cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, essendosi quest'ultima svolta in data antecedente rispetto al campionato Juniores.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°38/A

U.S.D. ATLETICO GELA (CL) avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Messina Ignazio Alessandro, squalifica per cinque gare calciatore Camiolo Fortunato Donato, squalifica per quattro gare calciatore Castania Nunzio - Gara Campionato Eccellenza Girone "B" San Gregorio – Atletico Gela del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11/2012.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Atl. Gela, in persona del suo rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante, in buona sintesi, evidenzia che quanto riferito dall'arbitro non trova riscontro poichè nessuno dei propri calciatori gli si è avvicinato al termine della gara se non i propri dirigenti per i quali non ha impugnato le sanzioni inflitte, ragion per cui chiede che le relative sanzioni siano revocate.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che i rapporti dell'arbitro e degli A.A. ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Effettuati, inoltre, gli opportuni accertamenti attraverso l'acquisizione del rapporto da parte dell'osservatore arbitrale risulta provato che il calciatore Camiolo Fortunato Donato al termine della gara assumeva un contegno aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro accompagnando tale comportamento con dei gesti anch'essi fortemente minacciosi..

Risulta accertato altresì che il calciatore Castania Nunzio, nell'atrio dello spogliatoio, assumeva anch'esso un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro mentre il calciatore Messina Ignazio, nel contempo, assumeva anch'esso nei confronti dell'arbitro un contegno aggressivo e minaccioso e cercava, altresì, di colpirlo non riuscendovi per il fattivo comportamento dei propri compagni di squadra.

Sotto questo profilo, quindi, il reclamo deve essere respinto poichè quanto sostenuto dalla reclamante circa la mancata partecipazione dei propri calciatori a qualsivoglia contestazione nei confronti dell'arbitro risulta priva di riscontro.

Di contro si ritiene che le sanzioni come adottate dal giudice di prima istanza debbano essere riformulate in ragione agli effettivi comportamenti posti in essere e ricondotte a termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello proposto squalifica fino al 31 marzo 2013 il calciatore Messina Ignazio, squalifica per quattro gare il calciatore Camiolo Fortunato Donato squalifica per tre gare il calciatore Castania Nunzio. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 39/A

A.D. POLISPORTIVA CATANIA 1980 (CT), avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 penalizzazione di un punto e ammenda di € 103,00 (prima rinuncia). Gara Campionato Giovanissimi regionali "G" Atletico Avola / Pol. Catania 1980 del 27/10/2012 – C.U. N° 174 SGS37 del 09/11/2012.

La Pol. Catania 1980, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, invocando la sussistenza della causa di forza maggiore e perciò chiedendo che la gara in questione venga rifissata. In particolare la reclamante sostiene, qui in sintesi, di avere dimostrato a mezzo della certificazione rilasciata da Ufficiale di P.G. che alle 15.10 il pulmino sociale già trovavasi in panne nel tratto autostradale Catania - Siracusa all'altezza del bivio di

Lentini e che nonostante l'aiuto fornito dalle Forze dell'Ordine non era stato possibile ottenere l'intervento di un meccanico.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello sia fondato.

Emerge infatti provato che il pulmino trovavasi in panne almeno alle 15.10, a circa mezz'ora di strada dal comune di Avola. E' allora evidente che nell'ipotesi in cui il viaggio da Catania si fosse svolto regolarmente la società appellante sarebbe giunta per tempo al campo di gioco per disputare la gara, fissata per le ore 16.00.

E' pur vero quanto affermato dal Giudice Sportivo Territoriale nella motivazione del provvedimento impugnato, cioè che nel programmare la trasferta si debbano tenere in debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, ma è pur vero che:

- 1) Trattandosi di giovanissimi, i dirigenti della Società devono esercitare un maggiore controllo di responsabilità sui minori e non cedere all'eventuale mero ausilio di terzi il responsabile controllo dei minori loro affidati, ove si sia verificato un imprevisto, talchè i giovani calciatori sono stati poi recuperati dai rispettivi genitori;
- 2) La gara risultava programmata di sabato pomeriggio, dovendosi perciò conciliare con la lunghezza della trasferta gli impegni scolastici dei giovani calciatori, riducendosi i margini di tempo entro i quali preordinarsi per eventuali imprevisti;
- 3) Risulta provata la circostanza che le stesse Forze dell'Ordine hanno riscontrato l'indisponibilità di due meccanici della zona ad intervenire con tempestività, quando alle ore 15.10 sarebbe stato comunque possibile, ove il pulmino fosse stato riparato, raggiungere puntualmente il Comune di Avola. Ulteriormente annotando, tuttavia, che il pulmino è stato poi recuperato da un carro attrezzi.

Trattasi insomma di un concorso di circostanze che rendono l'evento non prevedibile e non altrimenti evitabile, manifestatosi indipendentemente dalla volontà della Società appellante, per cui può riconoscersi l'invocata causa di giustificazione, con le conseguenze deliberative di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell'appello come sopra proposto, annulla le sanzioni tutte adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e dispone ripetersi la gara.

Senza addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 40/A

A.S.D. SPORTING EUBEIA (RG), avverso ammenda € 350,00, inibizione al Sig. Miano Giuseppe fino al 20/12/2012, squalifica per tre gare calciatori Dieli Vincenzo, Polizzi Emanuele e Varga Marius Augustin, squalifica per quattro gare calciatori Astorino Gabriele e Randazzo Michele, squalifica per sei gare calciatore Lo Greco Ivan, squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Brullo Vincenzo.

Gara Campionato 1^a categoria Sporting Eubea / Nuova Kamarinense del 11/11/2012 – C.U. N° 189 del 16/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sporting Eubea, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendo la riduzione delle sanzioni dell'ammenda e delle squalifiche a carico dei calciatori Brullo, Lo Greco, Astorino e Varga e chiedendo invece l'annullamento delle sanzioni a carico dei calciatori Randazzo, Dieli e Polizzi e del dirigente Miano.

In particolare la reclamante, qui in estrema sintesi, ritiene contraddittorie, imprecise ed inesatte le asserzioni espresse dall'arbitro in referto e le ritiene "non capaci a fondare le sanzioni irrogate e comunque di giustificare la particolare severità delle stesse".

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tuttavia, sentita la richiedente Società appellante in udienza anche a mezzo del proprio difensore e quindi l'arbitro (assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe La Cara), al quale sono state sottoposte diverse fotografie al fine di procedere ad un riconoscimento relativamente ai calciatori oggetto di più gravi squalifiche, questa Commissione ritiene che alcune delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale possano trovare annullamento o revisione.

In particolare, per ciò che concerne i fatti svoltisi a fine gara e addirittura quando l'arbitro si accingeva a lasciare l'impianto sportivo, vanno confermate le sanzioni dell'ammenda di € 350,00 a carico della società e l'inibizione a carico del dirigente Miano Giuseppe, per le motivazioni indicate in primo grado. Va altresì confermata la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lo Greco e quelle a carico dei calciatori Dieli, Polizzi e Varga, a conferma della validità di una di per sé già efficace individuazione degli stessi e delle condotte esercitate, ai fini di regolamento.

Va di contro ridotta la squalifica a carico del calciatore Brullo Vincenzo, apparendo la descrizione fattuale carente per ottenersi una più precisa valutazione della coscienza e volontà di procurare il danno, svincolata da altre circostanze riconducibili a fattispecie irriguevole. Va infine revocata la squalifica assunta a carico del calciatore Randazzo Michele, posto che lo stesso non è stato identificato dall'arbitro in sede di ricognizione fotografica e posto che l'indicazione che lo stesso ha dato in referto circa l'identità del predetto appare dubbia procedendo ad una valutazione del contesto dei fatti e ad una ricostruzione degli stessi secondo la tempistica individuabile dalla lettura degli atti ufficiali.

Il mancato riconoscimento del calciatore Astorino induce a ritenere sanzionabili soltanto le condotte non regolamentari dallo stesso assunte all'uscita dal terreno di gioco.

Avendo infine l'arbitro proposto denuncia-querela per i danni occorsi alla sua autovettura senza preventiva autorizzazione, con ciò apparendo violata la clausola compromissoria, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello:

Annulla la sanzione a carico del calciatore Randazzo Michele; contiene in tre gare la sanzione a carico del calciatore Astorino Gabriele; contiene altresì fino al 31/03/2013 la sanzione a carico del calciatore Brullo Vincenzo. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Dispone altresì la trasmissione della denuncia-querela alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento n°42/A

A.S.D. MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifica per tre gare calciatore Sig. Gabriele Sansone - Gara Campionato Eccellenza Monreale Calcio/Folgore Selinunte del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Monreale Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato

la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, che ritiene sproporzionata.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non ha esercitato il contegno gravemente offensivo che gli è stato addebitato, come a suo dire risulterebbe dalla lettura degli atti di gara.

I motivi di difesa sopra enunciati sono stati riaffermati dalla ricorrente intervenuta alla odierna udienza dibattimentale a mezzo procuratore.

Osservando preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questa Commissione Disciplinare Territoriale non può fare a meno di rilevare nel merito la parziale fondatezza dell'appello.

Emerge infatti che il calciatore, all'atto della seconda ammonizione, reagiva con un unico insulto nei confronti del direttore di gara, quindi allontanandosi dal terreno di gioco.

La sanzione va pertanto contenuta come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale riforma dell'appello, dispone contenersi in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Sig. Gabriele Sansone.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n° 43/A

A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso ripetizione gara Campionato Promozione Girone "C" Pistunina/Randazzo del 04/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Randazzo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante ribadisce quanto già dedotto in sede di reclamo in prima istanza chiedendo che le venga assegnata gara vinta per 0 – 3 stante che la sospensione dell'incontro è da attribuire ad esclusivo fatto e colpa della società Pistunina e che la decisione è dovuta ad una interpretazione "soggettiva" del Giudice Territoriale.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile stante che non è dato individuare né dal corpo dello stesso né dalla sottoscrizione, che risulta illeggibile, se il sottoscrittore sia il legale rappresentante della società.

In ogni caso il reclamo nel merito risulta infondato.

Infatti l'arbitro, secondo quanto prevede il regolamento del giuoco del calcio e relativa guida pratica edizione 2011 pubblicato dall'AIA, prima di procedere alla sospensione della gara deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere e solo nel caso in cui le circostanze non lo consentano o se i provvedimenti adottati non conseguano il ripristino delle condizioni per proseguire la gara questa deve essere sospesa.

Dal rapporto di gara, di contro, non si rileva nessuna delle attività previste dal regolamento prima che l'arbitro ne possa dichiarare la sospensione anzitempo essendosi quest'ultimo limitato a descrivere il comportamento posto in essere dai tesserati e del pubblico.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°52/A

A.S.D. EOLIANA LIPARI (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Saltalamacchia Cesare - Gara Campionato 3^a categoria Eoliana Lipari/Arci Grazia del 18/11/2012 – C.U. N° 20 del 21/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Eoliana Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, che ritiene illegittima.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non ha esercitato il contegno reiteratamente minaccioso nei confronti dell'arbitro ma è stato semplicemente espulso per doppia ammonizione, la prima delle quali determinata da un semplice fallo di gioco). Il che non giustificerebbe la pesante sanzione adottata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Saltalamacchia è stato espulso al 41° del 2° tempo per essersi espresso con affermazioni minacciose nei confronti dell'arbitro, che reiterava alla notifica dell'espulsione, venendo prontamente fermato dai compagni e fatto allontanare.

Non è pertanto riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa le motivazioni del provvedimento e il comportamento del calciatore una volta espulso dal terreno di gioco; di contro la sanzione si appalesa congrua in relazione a quanto posto in essere dal tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°53/A

F.C.D. SERRADIFALCO (CL), avverso squalifica per quattro gare calciatore Cipolla Andrea - Gara Campionato Promozione Cat. Girone "A" Corleone/Serradifalco del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società F.C.D. Serradifalco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Cipolla Andrea ha sbagliato a reagire al fallo subito, ma trattandosi di un episodio isolato e circoscritto ritiene eccessiva la sanzione inflitta per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura dei predetti referti si evince che il calciatore Cipolla Andrea colpiva, a gioco fermo, con una manata al volto un calciatore avversario quale reazione ad un fallo subito e dopo la notifica dell'espulsione, uscendo dal campo, assumeva un contegno irrispettoso nei confronti di un assistente arbitro, comportamento questo che reiterava anche in seguito ponendosi dietro la rete di recinzione.

Non è pertanto pienamente riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa il comportamento del calciatore una volta espulso dal terreno di gioco, a suo dire allontanatosi “senza nessuna discussione, né durante la gara né al termine della stessa”. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal primo giudice è appena congrua in relazione a quanto posto in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°55/A

A.S.D. MISTERBIANCO (CT), avverso squalifica per tre gare calciatore Murabito Luigi - Gara Campionato Eccellenza Girone “B” Misterbianco/Mazzarrà del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Misterbianco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile. E' noto infatti che ai sensi dell'art.48 comma 4 C.G.S. i reclami avverso le decisioni del giudice di primo grado devono essere proposti entro il termine di giorni sette dalla pubblicazione sul C.U.

Il reclamo in questione risulta invece essere stato inviato a mezzo fax solo in data 30/11/2012 alle ore 11,05, come dalla stampigliatura riportata in testa allo stesso fax.

Peraltro, il predetto reclamo sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 33 comma 6 C.G.S. in relazione all'art. 36 comma 2 C.G.S. in quanto redatto in maniera assolutamente generica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto dalla A.S.D. Misterbianco.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°56/A

A.S.D. ROBUR (ME), avverso inibizione fino al 31/12/2012 del sig. Fasolo Carmelo; squalifica per sette gare calciatore Briguglio Emanuele; squalifica per sei gare calciatore Saglimbeni Antonio. Gara Campionato 1^a Cat. Girone “D” Robur – Pro Mende del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Robur, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate.

In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento dei propri tesserati, ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Fasolo Carmelo si è limitato a chiedere solo dei chiarimenti all'arbitro; che il calciatore Briguglio Emanuele non ha mai spintonato volontariamente l'arbitro ma vi è stato spinto addosso da altro calciatore, mentre il calciatore Saglimbeni Antonio si sarebbe rivolto nei confronti dell'arbitro con “enfasi”.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il sig. Fasolo Carmelo a seguito di una decisione tecnica dell'arbitro assumeva un contegno irrispettoso nei confronti di quest'ultimo ed una volta comunicatogli il provvedimento di allontanamento ritardava volontariamente l'uscita dal terreno di gioco.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Briguglio Emanuele questi ha, in segno di protesta per la concessione di un calcio di rigore, non solo assunto un contegno gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro ma lo ha spintonato con forza facendolo indietreggiare di qualche metro.

Infine il calciatore Saglimbeni Antonio assumeva anch'esso un contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro e dopo la notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredirlo non riuscendovi, pur continuando nel suo comportamento irrispettoso.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni inflitte dal primo giudice risultano congrue in relazione a quanto posto in essere dai tesserati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Giuseppe Dacqui, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'avv. Giulia Saitta, sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 27 novembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n.20/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. Burrano David (Presidente ASD Real Ragusa Calcio)
- 2) ASD Real Ragusa Calcio
- 3) Sig. D'Aparo Giovanni (Presidente ASD Acate Calcio)
- 4) ASD Acate Calcio

La Procura Federale, con nota N° 2308/1039 pf 11-12/ del 30 ottobre 2012 debitamente notificata, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti in epigrafe per rispondere delle violazioni, di cui infra:

1) Il Sig. Burrano David, Presidente della A.S.D. Real Ragusa Calcio, della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito al Sig. Mezzasalma Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore e dirigenziale a favore della società, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa.

2) Il Sig. D'Aparo Giovanni, Presidente della società A.S.D. Acate Calcio della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F.,

- a) per avere consentito al Sig. Mezzasalma Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore e dirigenziale a favore della società, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa;

- b) per avere consentito al Sig. Emmolo Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore a favore della società sino alla data del 03/01/2012, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa, comparando nelle distinte delle gare del 6/11/2011 – 13/11/2011 e 20/11/2011, pur non avendone titolo.

3) Le società A.S.D. Real Ragusa Calcio e A.S.D. Acate Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti ed ai propri tecnici, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Rilevato che le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico, eccetto la copia del verbale n. 6/12 dell'A.S.D Acate Calcio, nella quale si ammettono i fatti;

rilevato pure che la Procura ha concluso, chiedendo per il Sig. Burruano David (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio) tre mesi di inibizione, per la A.S.D. Real Ragusa Calcio €400,00 di ammenda, per il Sig. D'Aparo Giovanni (Presidente A.S.D. Acate Calcio) cinque mesi di inibizione, per la A.S.D. Acate Calcio €800,00 di ammenda;

ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, si osserva quanto segue.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene i soggetti in epigrafe deferiti responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all'atto di rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta provato dalla documentazione, seppure con le riduzioni del caso in considerazione che le violazioni disciplinari sono dipese anche da superficialità e disattenzioni degli incolpati, rinvenendosi pagamenti e richieste di tesseramento errati ed in ritardo rispetto ai termini previsti, tuttavia effettuati.

Codesta Commissione ha rilevato la fondatezza degli accertamenti del Comitato Regionale Sicilia del 27/03/2012, che evidenziava la condotta tenuta dal tecnico Mezzasalma Giuseppe, allenatore di base, per avere esercitato, nella stagione sportiva 2011/2012, l'attività di responsabile tecnico della società A.S.D. Real Ragusa Calcio e A.S.D. Acate Calcio, entrambe partecipanti al campionato regionale di prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, senza essere tesserato.

Va, inoltre, riconosciuta la responsabilità disciplinare del tecnico Emmolo Giuseppe inserito come allenatore della squadra della A.S.D. Acate Calcio per la stagione 2011-2012, ma con tesseramento perfezionatosi a far data dal 03/01/2012.

Tali responsabilità emergono in maniera inconfutabile dalla documentazione allegata agli atti dalla Procura Federale.

Ne consegue che il Sig. Burruano David, presidente della A.S.D. Real Ragusa Calcio e il Sig. D'Aparo Giovanni, Presidente della A.S.D. Acate Calcio, sono colpevoli delle violazioni ascritte per avere utilizzato i tecnici Mezzasalma Giuseppe e Emmolo Giuseppe, pur essendo tesserati per società diverse da quelle di appartenenza.

Inoltre, va dichiarata la responsabilità diretta e oggettiva per le società A.S.D. Real Ragusa Calcio e A.S.D. Acate Calcio, ex art. 4, commi 1 e 2;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge le sanzioni:

al Sig. Burruano David (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio) di due mesi di inibizione;

alla A.S.D. Real Ragusa Calcio €200,00 di ammenda;

al Sig. D'Aparo Giovanni (Presidente A.S.D. Acate Calcio) di due mesi di inibizione;

alla A.S.D. Acate Calcio €200,00 di ammenda.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell' Avv. Carlo Fabbri, sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 dicembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 22/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. BONAIUTO PAOLO (Dirigente dell'A.S.D. Palazzolo)
A.S.D. PALAZZOLO

La Procura Federale, con nota 2494/152 pf12-13/MS/vdb del 31/10/2012 ha deferito:

- Il Sig. Bonaiuto Paolo, tesserato con la società ASD AC Palazzolo nella decorsa stagione sportiva in qualità di Consigliere, integrando la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo, nonché le prescrizioni di cui alla Guida ai regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da società per la stagione sportiva 11-12, emanata dalla F.I.G.C. e pubblicata sul CU n.1/11-12;
- La società ASD AC Palazzolo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione di cui all'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Preliminarmente all'esame del ricorso il Sig. Bonaiuto Paolo ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Bonaiuto Paolo (ASD AC Palazzolo all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 individuata nella inibizione per mesi due;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l' art. 23, co. 2 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Bonaiuto Paolo la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e delle relative Società.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo che la deferita società venga riconosciuta responsabile della violazione ascrittale e che alla stessa venga irrogata la sanzione di € 200,00 di ammenda.

La A.S.D. AC Palazzolo deve essere riconosciuta responsabile di quanto ascritte in relazione al comportamento posto in essere dal proprio tesserato il quale ha riconosciuto la propria responsabilità

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

su accordo delle parti applica al sig. Bonaiuto Paolo l'inibizione per mesi due; dispone inoltre infliggersi: l'ammenda di € 200,00 a carico ASD AC Palazzolo.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/12/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**